

Come cambia la vita dei professionisti non iscritti a un ordine

Finalmente abbiamo una legge che riconosce e tutela la nostra professione. La norma è stata definitivamente approvata dalla Camera e ora attesa la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. «Si è concluso così l'iter di una legge», ha detto il presidente nazionale dell'Ancot Associazione nazionale consulenti tributari Arvedo Marinelli, «che ha sintetizzato in pochi mesi l'impegno che abbiamo profuso in tantissimi anni per veder tutelati i nostri diritti di lavoratori e di professionisti». In Italia oltre alle professioni «ordinistiche» (o «protette») si sono sviluppate, nel corso degli anni, numerose professioni che non hanno ottenuto il riconoscimento legislativo e che nella quasi totalità dei casi hanno dato vita ad autonome associazioni professionali rappresentative di tipo privatistico. Si tratta delle cosiddette professioni non regolamentate o «non protette», diffuse in particolare nel settore dei servizi, che non necessitano di alcuna iscrizione a un ordine o un collegio professionale per poter essere esercitate. L'articolo 1 (modificato dal senato) dopo aver definito al comma 1 la «professione non organizzata in ordini o collegi» individua le categorie escluse; il senato ha aggiunto, oltre a quelle già previste nel testo approvato dalla camera dei deputati, le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile e le attività e mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative e le professioni sanitarie. È stato, poi introdotto, il comma 3 in cui viene previsto che chiunque svolga una delle professioni in esame deve metterlo in chiaro nei documenti e rapporti scritti con il cliente. Particolare importanza riveste l'articolo 2 che riguarda le associazioni professionali che i professionisti possono costituire con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto di regole deontologiche. Tali associazioni hanno natura privatistica, sono fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva. Esse promuovono la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice

di condotta, vigilano sulla condotta professionale degli associati, definiscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice e promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente. Riferimenti che trovano conferma nella struttura organizzativa e di comunicazione che caratterizza l'attività dell'Ancot come del resto avviene anche per quanto riguarda la pubblicità delle associazioni professionali e delle loro forme aggregative. Esse pubblicano sul proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Della correttezza di tali informazioni garantisce il responsabile legale dell'associazione professionale o della forma aggregativa. Il senato ha aggiunto il comma 3, che prevede la possibilità per le associazioni professionali di promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionale, con oneri posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi. Il contenuto degli elementi informativi è elencato in dettaglio dal successivo articolo 5. Il comma 1 prevede che le associazioni professionali debbano infatti assicurare la piena conoscibilità dei seguenti elementi: a) atto costitutivo e statuto; b) precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce; c) composizione degli organismi deliberativi e cariche sociali; d) struttura organizzativa dell'associazione; e) requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo, all'indicazione della quota da versarsi per il conseguimento degli scopi statutari (durante l'esame al senato è stata eliminata la parola «eventuali» con riferimento ai requisiti e all'obbligo di aggiornamento professionale); f) assenza di scopo di lucro. Nei casi le associazioni autorizzino i propri

associati a utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità dei propri servizi, l'onere informativo è aggravato e la conoscibilità è estesa ad altri elementi: a) codice di condotta; b) l'elenco degli iscritti; c) le sedi dell'associazione; d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati; e) il possesso di un sistema certificato di qualità; f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui lo sportello di riferimento per il cittadino consumatore. Anche queste caratteristiche fanno parte del modello di organizzazione associativa dell'Ancot. Inoltre l'articolo 6 riguarda la promozione dell'autoregolamentazione volontaria e della qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni non regolamentate, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi a una delle associazioni. La normativa tecnica Uni fornisce i principi e i criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione. Gli articoli 7 e 8 riguardano le attestazioni che le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali. L'articolo 9 riguarda la certificazione di conformità a norme tecniche Uni. All'elaborazione della normativa tecnica Uni relativa alle singole attività professionali collaborano le associazioni professionali e le loro forme aggregative, partecipando ai lavori degli specifici organi tecnici oppure inviando all'Ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica. Per i settori di competenza, le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità, accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento, che possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica Uni definita per la singola professione. L'articolo 11 (non modificato dal senato) contiene la clausola di neutralità finanziaria.

